



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000277 P-4.22.25
del 13/01/2016



13091683

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM (2015) 596.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE - Servizio II
c.a. Dott.ssa Cristina Bianchini

e. p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: informazione qualificata - Richiesta di relazione
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- Codice del Consiglio: 14976/15
- Codice della proposta: COM (2015) 596
- Codice interistituzionale: 2015/0276 (COD)
- Riferimento DPE: CWP_2015_9

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata relazione e la rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Oggetto dell'atto

La Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO intende introdurre modifiche alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- Codice del Consiglio: 14976/15
- Codice della proposta: COM (2015) 596
- Codice interistituzionale: 2015/0276 (COD)
- Riferimento DPE: CWP_2015_9

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva fa parte del cosiddetto "pacchetto rifiuti" ovvero della revisione delle principali direttive europee in tema di rifiuti. La direttiva in questione mira alla:

- armonizzazione delle definizioni e dei concetti chiave con quelli della direttiva quadro 2008/98/CE;
- incentivazione del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio;
- introduzione di un sistema di supporto agli Stati a rischio di non raggiungere gli obiettivi;
- semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici;
- ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea.

A tal fine le misure proposte:

- eliminano alcune definizioni rimandando a quelle della direttiva quadro rifiuti;
- rafforzano gli obblighi degli Stati nel campo della prevenzione;
- introducono un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio del 65% al 2025 ed uno del 75% al 2030;
- introducono un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo;
- introducono un sistema armonizzato per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio;
- eliminano l'obbligo di predisposizione da parte degli Stati Membri della relazione triennale sull'implementazione della direttiva;
- introducono obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Poiché l'obiettivo degli interventi prospettati - di adeguamento delle definizioni, introduzione di nuovi obiettivi in ordine al riciclaggio, di obblighi circa la prevenzione, razionalizzazione degli oneri amministrativi e burocratici di comunicazione dati - non può essere realizzato dal singolo Stato membro, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

In relazione al principio di proporzionalità, la presente proposta disciplina solo gli elementi che risultano necessari ai fini del corretto funzionamento del meccanismo e del conseguimento delle finalità del Trattato, lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto di direttiva interessa una parte sostanziale della direttiva imballaggi. Non c'è una particolare urgenza nell'approvazione della stessa.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto, nella sua formulazione attuale, presenta degli elementi di potenziale criticità in quanto:

- fa riferimento ai concetti e definizioni fondamentali della direttiva quadro i quali non sono specificati con chiarezza nella direttiva attuale né nella proposta di modifica della stessa;
- istituisce un metodo di calcolo che, prevedendo un livello di scarti non deducibili pari al 10%, di fatto penalizza l'Italia che invece calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti;
- istituisce un sistema di rendicontazione gravoso per l'Amministrazione centrale che è solo in parte compensato dall'eliminazione del report triennale;

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Si ritiene necessario:

- migliorare il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio,
- cercare di portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale.

C. Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

E' necessario prevedere notevoli risorse aggiuntive per raggiungere l'obiettivo del 65% di riciclaggio dei rifiuti urbani. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo è necessario creare un sistema efficace di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale. E' necessario prevedere una modifica dell'elenco dei rifiuti in quanto i rifiuti da imballaggio metallici non sono divisi in ferro e alluminio. È necessario altresì che siano previste risorse aggiuntive, seppur limitate, per assolvere l'obbligo di rendicontazione annuale.

Copertura finanziaria a carico del bilancio UE

Non sono previsti ulteriori costi a carico del bilancio UE.

Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale

L'onere aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio sarà a carico del bilancio nazionale. L'onere aggiuntivo, seppure di modesta entità, per la rendicontazione annuale sarà a carico del bilancio nazionale.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sarà necessario effettuare il recepimento di tale direttiva.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Dall'esame preliminare degli effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali non si rilevano elementi degni di nota.

C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La Pubblica Amministrazione (Comuni) dovrà attrezzarsi per raggiungere l'obiettivo stabilito di riciclaggio. Anche per quanto riguarda l'obbligo di rendicontazione annuale sarà necessaria una modesta riorganizzazione del lavoro dell'Amministrazione statale.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si evidenziano effetti importanti sulle attività dei cittadini, dei consorzi e delle imprese.

Altro

La presente relazione non tiene conto delle osservazioni delle altre Amministrazioni interessate essendo il coordinamento ancora in fase di avvio. E' comunque già stato previsto, come più volte citato nella relazione stessa, un coordinamento interministeriale nazionale sulla proposta

TABELLA DI CORRISPONDENZA (art. 6, comma 5, della l. 234/2012)

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento |
|--|---|---|
| COM(2015) 596 final –art. 1 | D.Lgs. 152/2006 | La norma ha natura primaria; competenza statale; gli interventi proposti comportano maggiori oneri finanziari e amministrativi; nessun impatto sull'ordinamento nazionale; sono coinvolte amministrazioni statali (MATTM e ISPRA), nonché le amministrazioni regionale e gli enti locali; necessità di modificare il D.Lgs. 152/2006. |